

Codice A1703B

D.D. 2 dicembre 2025, n. 1071

Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021, art. 15; Dlgs. n. 18 del 2 febbraio 2021, art. 55; DM 12 aprile 2022, n. 169819. Aggiornamento del riconoscimento, definito nella DD n. 325 del 29 aprile 2024, dell'idoneità del Laboratorio di Diagnostica di AGROINNOVA Centro Interdipartimentale per l'Innovazione Agro-ambientale all'effettuazione di analisi in ambito di autocontrollo: estensione all'area di competenza inerente gli ...



ATTO DD 1071/A1703B/2025

DEL 02/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021, art. 15; Dlgs. n. 18 del 2 febbraio 2021, art. 55; DM 12 aprile 2022, n. 169819. Aggiornamento del riconoscimento, definito nella DD n. 325 del 29 aprile 2024, dell'idoneità del Laboratorio di Diagnostica di AGROINNOVA Centro Interdipartimentale per l'Innovazione Agro-ambientale all'effettuazione di analisi in ambito di autocontrollo: estensione all'area di competenza inerente gli insetti.

Visto il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n° 999/ 2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n° 1/ 2005 e (CE) n° 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n° 854/2004 e (CE) n° 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Visto il Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

Visto il Dlgs. n. 18 del 2 febbraio 2021 recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019 n 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte del 6 maggio 2025, n. 37-1089 “Articolo 5 della L.R. n. 23/2008. Approvazione nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale. Revoca D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019 e successivi provvedimenti organizzativi da ultimo adottati con D.G.R. n. 12-709 del 13.01.2025”, con cui la Giunta regionale ha approvato nella declaratoria le attribuzioni del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura e cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, tra le quali l'attuazione della normativa fitosanitaria comunitaria nazionale e di conseguenza le attività attribuite ai Servizi Fitosanitari Regionali dal Dlgs. n.19 del 2 febbraio 2021.

Visto il sopracitato Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 che all'art. 15 comma 1 stabilisce che con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora denominato Ministrero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi.

Visto il DM del 12 aprile 2022, n. 169819, concernente “Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante, di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19”.

Considerato che i sopracitati Reg (UE) 2016/2031 e 2017/625 introducono la responsabilità a carico degli operatori professionali in merito allo stato sanitario delle proprie produzioni, da attestarsi, nell'ambito delle proprie attività di autocontrollo, anche attraverso analisi effettuate da laboratori ritenuti idonei.

Considerato che il sopracitato DM del 12 aprile 2022 definisce all'art. 16 comma 1 che i laboratori per l'autocontrollo di cui all'art. 55 del Dlgs n. 18/2021 e all'art. 15 del Dlgs n. 19/2021, sono laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei dal SFN a svolgere analisi non ufficiali su richiesta di Operatori professionali.

Considerato che il sopracitato DM del 12 aprile 2022 stabilisce all'art. 17 le caratteristiche minime dei laboratori per l'autocontrollo, che per essere riconosciuti idonei ai fini dell'esecuzione delle analisi devono possedere almeno i requisiti minimi riportati nell'Allegato VI del Decreto Ministeriale 12 aprile 2022.

Considerato che il sopracitato DM del 12 aprile 2022 stabilisce all'art. 18 comma 1 che gli ambiti di attività dei laboratori per l'autocontrollo sono:

- a) l'esecuzione delle analisi per il controllo dello stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle piantine ortive così come previsto al Titolo IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;
- b) l'esecuzione delle analisi per il controllo dello stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali già previste dall'articolo 8 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2000;
- c) l'esecuzione delle analisi di autocontrollo in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 19/2021.

Considerato che il sopracitato DM del 12 aprile 2022 stabilisce all'art. 18 comma 2 le responsabilità dei laboratori riconosciuti idonei per le analisi di autocontrollo nella loro area di competenza.

Considerato che il sopracitato DM del 12 aprile 2022 stabilisce all'art. 18 comma 1 che i laboratori che intendono essere riconosciuti idonei allo svolgimento delle analisi di autocontrollo, in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VI, inviano una domanda al SFR competente per territorio, conforme al modello di cui all'Allegato VII.

Considerato che nel precedente atto autorizzativo, DD n. 325 del 29 aprile 2024, verificata la sussistenza dei requisiti, era stata accolta la domanda, presentata conformemente al modello di cui al sopracitato Allegato VII, dal Laboratorio di Diagnostica di Agroinnova Centro Interdipartimentale per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale, sito in Largo Paolo Braccini, 2, 10095, Grugliasco (TO) P.IVA 02099550010 (ns. prot. n. 26594 del 22/09/2023 e ns. prot. n. 912 del 15/01/2024).

Considerando che nella sopracitata DD n. 325 del 29 aprile 2024 era stato definito il riconoscimento dell'idoneità all'effettuazione di analisi in ambito di autocontrollo, in applicazione dell'art. 15 del Dlgs n.19/2021 e dell'art. 55 del Dlgs n. 18/2021, mediante tecniche molecolari e tecniche d'isolamento e microscopia ottica, su piante da frutto, ortive, ornamentali, cereali e officinali, e relativi materiali di moltiplicazione, per il controllo dello stato fitosanitario nei seguenti ambiti di competenza: batteri e funghi.

Considerato che il sopracitato Laboratorio di Diagnostica di Agroinnova ha successivamente presentato istanza per l'estensione del riconoscimento come laboratorio per l'autocontrollo all'area dell'entomologia (ns. prot. n. 21534 del 02/10/2025), inoltrando la documentazione attestante:

- organigramma funzionale e nominativo;
- mansionario del personale inerente a ciascun ruolo;
- disponibilità di figure tecnico/professionali qualificate, con attestazione delle esperienze e degli ambiti di competenza nei rispettivi *curriculum vitae*, ivi incluso il personale con elevata esperienza nell'entomologia agraria, sia in ambito di riconoscimento morfologico che molecolare.

Preso atto che la documentazione presentata è stata esaminata dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e che, nelle more della formalizzazione del maggiore dettaglio inerente i metodi di prova e le strutture, già anticipato verbalmente dal Responsabile del Laboratorio di Diagnostica di Agroinnova, si attesta il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato VI del sopracitato DM del 12 aprile 2022, ai fini dell'estensione del riconoscimento dell'idoneità all'effettuazione di analisi mediante tecniche morfologiche e molecolari nell'area dell'entomologia agraria, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 e dell'art. 55 del Dlgs. n. 18 del 2 febbraio 2021.

Preso atto che il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha inoltre verificato la partecipazione del laboratorio ai *proficiency test* (CREA-DC_PT2024_04_DACUDO_DACUZO e CREA-DC_PT2025_01_ANOLGL), organizzati dal laboratorio di riferimento del CREA-DC, area Entomologia e Acarologia, rilevando che i risultati ottenuti erano conformi agli standard richiesti, costituendo ulteriore evidenza della capacità tecnica del laboratorio nella diagnostica entomologica.

Rilevato altresì che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle verifiche documentali, nonché delle prove accreditate ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (certificazione ACCREDIA n.02045), si conferma il precedente riconoscimento disposto con DD n. 325 del 29 aprile 2024, attestante l'idoneità del Laboratorio di Diagnostica di Agroinnova a svolgere analisi per autocontrollo mediante tecniche molecolari, tecniche di isolamento, microscopia ottica, su piante da frutto, ortive, ornamentali, cereali e officinali, nonché sui relativi materiali di moltiplicazione, per il

controllo dello stato fitosanitario negli ambiti di competenza relativi a batteri e funghi.

Ritenuto, sulla base di quanto evidenziato in premessa e delle risultanze istruttorie, che sussistano i presupposti per estendere il riconoscimento dell'idoneità del Laboratorio di Diagnostica di Agroinnova - Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale, sito in Largo Paolo Braccini, 2, 10095, Grugliasco (TO)- P.IVA 02099550010, quale laboratorio di autocontrollo per l'effettuazione di analisi mediante tecniche morfologiche e molecolari nell'ambito di competenza inerente gli insetti, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 e dell'art. 55 del Dlgs. n. 18 del 2 febbraio 2021.

Ritenuto altresì, sulla base di quanto evidenziato in premessa e delle risultanze istruttorie, di confermare integralmente il precedente riconoscimento di cui alla DD n. 325 del 29 aprile 2024, relativo alla capacità del laboratorio di effettuare analisi di autocontrollo tramite tecniche molecolari, isolamento e microscopia ottica, su piante da frutto, ortive, ornamentali, cereali, officinali e relativi materiali di moltiplicazione, negli ambiti diagnostici di competenza batteri e funghi.

Ritenuto di stabilire che eventuali successive richieste di estensione del riconoscimento per la determinazione di altre classi di organismi nocivi dovranno essere valutate attentamente, dopo verifica dell'effettiva ulteriore competenza acquisita e, se del caso, dell'implementazione delle attrezzature.

Ritenuto di richiamare l'obbligo di notificare prontamente al Settore Fitosanitario e servizi-tecnico scientifici, mediante comunicazione formale da parte del Laboratorio di Diagnostica di Agroinnova, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del sopracitato DM del 12 aprile 2022, qualsiasi modifica delle condizioni di svolgimento delle attività di laboratorio indicate nella domanda di riconoscimento e in caso di modifiche sostanziali che coinvolgano l'assetto societario o la propria organizzazione, che il laboratorio trasmetta una nuova domanda di riconoscimento.

Ritenuto di richiamare l'obbligo di notificare tempestivamente al Settore Fitosanitario e servizi-tecnico scientifici o al SFR competente per territorio da cui proviene il campione oggetto dell'analisi, mediante comunicazione formale da parte del Laboratorio di Diagnostica di Agroinnova, ai sensi dell'art. 28 del sopracitato Dlgs n. 19/2021, il riscontro nel corso delle analisi o delle diagnosi della presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana.

Ritenuto infine di richiamare, per il mantenimento del presente riconoscimento, le responsabilità dei laboratori per l'autocontrollo, in particolare dei seguenti punti del comma 2 art. 18 del sopracitato DM del 12 aprile 2022:

- b) notifica, su richiesta del SFR competente per il territorio, dei metodi di prova e delle procedure operative interne di laboratorio, adottate per le analisi e la diagnosi di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali e per le analisi di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ortive ed ornamentali;
- c) puntuale adeguamento, su richiesta del SFR competente per il territorio, dei metodi di prova e delle procedure operative interne di laboratorio, adottate per l'analisi e la diagnosi di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali e per le analisi di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ortive ed ornamentali rispetto agli standard tecnici previsti dall'articolo 17 del decreto;
- d) partecipazione per le specifiche aree di competenza a circuiti inter-laboratorio (PT, TPS) organizzati da Istituzioni nazionali ed internazionali.

Dato atto che sono stati rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l' art. 17 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- vista la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";

DETERMINA

1. di estendere il riconoscimento dell'idoneità del laboratorio di Diagnostica di Agroinnova - Centro Interdipartimentale per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale, sito in Largo Paolo Braccini, 2, 10095, Grugliasco (TO)- P.IVA 02099550010, quale laboratorio per l'autocontrollo, per l'effettuazione di analisi mediante tecniche morfologiche e molecolari nell'ambito di competenza inerente gli insetti, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 e dell'art. 55 del Dlgs. n. 18 del 2 febbraio 2021;
2. di confermare integralmente il precedente riconoscimento di cui alla DD n. 325 del 29 aprile 2024, relativo alla capacità del laboratorio di effettuare analisi di autocontrollo tramite tecniche molecolari, isolamento e microscopia ottica, su piante da frutto, ortive, ornamentali, cereali, officinali e relativi materiali di moltiplicazione, negli ambiti diagnostici di competenza batteri e funghi;
3. di stabilire che eventuali successive richieste di estensione del riconoscimento, per la determinazione di altre classi di organismi nocivi, dovranno essere valutate attentamente, dopo verifica dell'effettiva ulteriore competenza acquisita e, se del caso, dell'implementazione delle attrezzature;
4. di richiamare l'obbligo di notificare prontamente al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, mediante comunicazione formale da parte del Laboratorio di Diagnostica di Agroinnova, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DM del 12 aprile 2022, qualsiasi modifica delle condizioni di svolgimento delle attività di laboratorio indicate nella domanda di riconoscimento e in caso di modifiche sostanziali che coinvolgano l'assetto societario o la propria organizzazione, che il laboratorio trasmetta una nuova domanda di riconoscimento;
5. di richiamare l'obbligo di notificare tempestivamente al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici o al SFR competente per territorio da cui proviene il campione oggetto dell'analisi, mediante comunicazione formale da parte del Laboratorio di Diagnostica di Agroinnova, ai sensi dell'art. 28 del sopracitato Dlgs n. 19/2021, il riscontro nel corso delle analisi o delle diagnosi della presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio

della Repubblica italiana;

6. di richiamare, per il mantenimento del presente riconoscimento, le responsabilità dei laboratori per l'autocontrollo, in particolare dei seguenti punti del comma 2 art. 18 del sopracitato DM del 12 aprile 2022:
 - b. notifica, su richiesta del SFR competente per il territorio, dei metodi di prova e delle procedure operative interne di laboratorio, adottate per le analisi e la diagnosi di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali e per le analisi di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ortive ed ornamentali;
 - c. puntuale adeguamento, su richiesta del SFR competente per il territorio, dei metodi di prova e delle procedure operative interne di laboratorio, adottate per l'analisi e la diagnosi di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali e per le analisi di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ortive ed ornamentali rispetto agli standard tecnici previsti dall'articolo 17 del decreto;
 - d. partecipazione per le specifiche aree di competenza a circuiti inter-laboratorio (PT, TPS) organizzati da Istituzioni nazionali ed internazionali.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci